

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V° LL.PP.
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE
PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE URBANISTICA
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



DETERMINAZIONE LL.PP. N. 131 DEL 20.12.2019
REGISTRO GENERALE N. 1544 DEL 24.12.2019

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Proposta transattiva. Condivisione, approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore e autorizzazione alla sottoscrizione. Liquidazione

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE

- In data 23/05/2014, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori di ripristino e riqualificazione area C/da Trippatore-Scicli- Opere eseguite in assenza di concessione in totale difformità o con variazioni essenziali, tra il comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore;
- A seguito di ritardato pagamento del 1° SAL l'Impresa ha avanzato, nei confronti del Comune, decreto ingiuntivo, non opposto, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese legali;
- Con mandati di pagamento n. 570/2015 e n. 807/2015, il comune di Scicli corrisponde all'Impresa la sorte capitale corrispondente al 1° SAL, non saldando interessi e spese legali;
- con procedura esecutiva Decreto Ingiuntivo e Ricorso per Ottemperanza con sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 (e precedenti n. 7314/2015, n. 275/2015 e n. 543/2015) viene chiesto, ai fini dell'esecuzione della stessa, il pagamento di € 6.942,04, oltre a interessi legali e moratori, nonché ad € 300,00 per contributo unificato;
- vista la nota riassuntiva alla sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017 trasmessa dallo Studio Legale Associato AVV Caruso Caudullo, acquisita con prot. n. 38044 del 22/11/2019, con la quale si determina una somma complessiva per inottemperanza pari ad € 11.882,45 oltre interessi che matureranno alla data di effettivo soddisfo;
- a seguito di colloquio intercorso tra lo scrivente, Titolare di P.O. Settore V e il titolare dell' Impresa Patriarca Geom. Salvatore, ove viene proposto, con nota prot. n. 39952 del 06/12/2019, e accettato con nota acquisita al prot. n. 40058 del 06/12/2019 accordo transattivo tra le parti per un importo di € 8.000,00 a totale soddisfo di quanto sopra richiesto e determinato a condizione che il pagamento della superiore somma avvenga entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che al fine di chiudere definitivamente la pendenza dei suddetti crediti ed evitare un ulteriore aggravio di spese, è stata avviata una attività interlocutoria finalizzata a definire con un'ipotesi transattiva;

VISTO lo schema di accordo transattivo, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;

DATO ATTO che lo schema prevede di transigere la pendenza debitoria dietro pagamento entro il 20.12.2019 dell'importo di € 8.000,00 a fronte di un prospetto riepilogativo della situazione debitoria trasmesso a questo Ente con nota acquisita agli atti prot. n. 38044 del 22/11/2019 di € 11.882,45 oltre interessi che matureranno alla data di effettivo soddisfo;

RITENUTO CHE la composizione transattiva consente:

- un risparmio di spesa;
- di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora;

RICHIAMATA la deliberazione n. 167/2019 PRSP della Sezione di Controllo dei Conti pervenuta e assunta al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato in via definitiva il piano di risanamento finanziario dell'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

DATO ATTO che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale;

RICHIAMATO il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente " gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di

pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di advenire alla conclusione dell'accordo":

CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato " Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa";

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che : " Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate."

VISTO l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la presente proposta transattiva:

- non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
- non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL)

TENUTO PRESENTE che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- la legge Regione Sicilia n. 48 del 1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della G.C. n. 196 del 16/12/2019 con oggetto: *Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Ditta Patriarca Salvatore. Proposta di accordo transattivo.*

CONSIDERATO che in data 17/12/2019 è stata data informativa al consiglio comunale;

DARE ATTO che la ditta ha chiesto che la sottoscrizione dell'atto avvenga in formato digitale;

VISTA la delibera della G.C. n. 202 del 19/12/2019 con oggetto: *Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. Proposta transattiva. Condivisione, approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Scicli e l'Impresa Patriarca Geom. Salvatore e autorizzazione alla sottoscrizione.*

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 - Approvazione del Bilancio 2019/2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 24/10/2019 - Riaccertamento ordinario residui al 31/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 30/10/2019 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 8.000,00 trova copertura:

- per € 5.000,00 alla missione 1, programma 06, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 29 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;
- per € 3.000,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana dell Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

VISTO l'art.48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 31/12/2019;

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTO l'atto di transazione firmato dalle ditta e dall'avv. Trasmesso in digitale con protocollo n.41688 del 20/12/2019;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione;


DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 8.000,00, alla Ditta Patriarca Salvatore (oggi Patriarca Group srl), *provvedendo al versamento sull'IBAN..... Omissis (vedi allegato)* a saldo totale della procedura di cui al Decreto Ingiuntivo e Riscontro per Ottemperanza - sentenza del TAR Catania sez. II n. 1153/2017. come da schema di convenzione approvato con le delibere di G.C. e sottoscritto tra le parti, richiamata in premessa, prelevando la somma;

- per € 5.000,00 alla missione 1, programma 06, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 29 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019 **IMPEGNO 738/2019**;
- per € 3.000,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 66 del 02.10.2019; **IMPEGNO 739/2019**
- 3. **Dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto e del Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo all'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
- 4. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 5. **Dare atto** che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanze per tutti gli adempimenti di competenza e alla Segreteria per la registrazione e pubblicazione;



IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE
 Ing. Andrea Pisani




Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp. n° 738/19 Liquid. N° 3711/19 HAND 1714/19
 Imp. n° 739/19 " 3712/19 " AFIS/19
 Addi

20 DIC. 2019

Il Responsabile del servizio Finanziario
 Dott.ssa Grazia Maria Galanti



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi **20 DIC. 2019**

Il Responsabile del servizio Finanziario
 Dott.ssa Grazia Maria Galanti

